

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di <i>facility management</i> relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni	162
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	171
5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione <i>ex lege</i> del canone e della durata della locazione	162
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	173
5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui « Tremonti <i>bond</i> » emessi dal Monte dei Paschi di Siena	162
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	175
5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome	163
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	176
5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie	164
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	165
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)	180
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	181
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 8 (Proposta di parere del Relatore)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	169
ALLEGATO 9 (Documento finale approvato dalla Commissione)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
AVVERTENZA	170

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che il deputato Strizzolo ha sottoscritto l'interrogazione n. 5-06288 Causi.

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino LO PRESTI (FLpTP), si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto le giustificazioni addotte da Consip circa i ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* per gli immobili ad uso ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni appaiono generiche e solo parzialmente collegate all'affermata complessità delle procedure concorsuali.

Ritiene inoltre che sussista una contraddizione tra l'affermazione circa il fatto che non sarebbe mai stata pubblicata la graduatoria provvisoria e la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti tecnici

inoltrata al primo e secondo soggetto risultante in graduatoria. Ritiene, infine, che questi ritardi costituiscano un grave *vulnus* al sistema economico-finanziario delle imprese vincitrici, soprattutto in un momento di crisi quale quello attuale.

5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione ex lege del canone e della durata della locazione.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, la quale fornisce comunque indicazioni utili in merito alla problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» emessi dal Monte dei Paschi di Siena.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Senza entrare nel merito delle considerazioni critiche svolte nell'atto di sindacato ispettivo a proposito della gestione, dell'assetto proprietario e della situazione complessiva del Monte dei Paschi di Siena, le quali, peraltro, non ineriscono allo specifico quesito posto dagli interroganti, evidenzia quindi come il pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» debba avvenire, per legge, prima della distribuzione degli utili, e come, per quanto riguarda il 2011, pur non essendo ancora disponibili, allo stato, i dati di bilancio, le disposizioni

vigenti in materia siano volte a garantire, prima di tutto, il pagamento delle cedole.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rileva come gli interroganti, a fronte dei fatti evidenziati nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo – tra i quali assume una particolare rilevanza l'*escamotage* contabile che permetterebbe al Monte dei Paschi di Siena, attraverso la svalutazione dell'avviamento associato all'acquisizione di Antonveneta, di avere un risultato netto negativo al 31 dicembre 2011, e di non pagare, di conseguenza, la cedola annuale per il 2011 –, meritassero una risposta più completa dal Governo, il quale si è limitato, invece, a liquidare la questione con poche, semplicistiche battute.

Nel dichiararsi, pertanto, non soddisfatto della risposta, preannuncia ulteriori iniziative volte a fare chiarezza sulla materia oggetto dell'interrogazione, rilevando come i contraddittori comportamenti di MPS non lascino affatto tranquilli i risparmiatori.

5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Giulio CALVISI (PD) illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricorda come l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 abbiano stabilito, a decorrere dall'anno 2012, che l'addizionale comunale e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 511 del 1988, cessino di essere applicate nelle regioni a statuto ordinario, mentre è stata aumentata in misura corrispondente, nei predetti territori, l'accisa erariale, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 30 dicembre 2011, due decreti recanti la determinazione dell'au-

mento, a decorrere al 1° gennaio 2012, dell'accisa sull'energia elettrica, tale da garantire l'invarianza di gettito, a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale e dell'addizionale comunale, nelle regioni a statuto ordinario.

In realtà, la predetta invarianza non è stata garantita, e numerose imprese hanno denunciato un aumento degli importi delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica. Rammenta, a tale proposito, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato l'interpellanza urgente n. 2-01335, svolta in Assemblea lo scorso 26 gennaio, proprio per conoscere gli orientamenti del Governo in ordine all'aumento dell'accisa sull'energia elettrica, al fine di tutelare le imprese.

Per quanto riguarda, invece, le regioni a statuto speciale, i due decreti attuativi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze hanno ritenuto necessario rinviare, per quanto concerne la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate, alla procedura del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

Tuttavia, mentre il predetto tavolo non è ancora operativo, la direttiva 2003/96/CE impedisce di modulare l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo, con la conseguenza che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome non soltanto sono rimaste le anzidette addizionali comunale e provinciale, ma è anche aumentata l'accisa.

Ciò ha determinato, in generale, un aumento degli importi delle bollette per la fornitura di energia elettrica pari al 60 per cento circa, mentre per le imprese della Sardegna l'effetto è stato ancora più catastrofico, in ragione del fatto che, non essendo ancora presente sull'isola una rete di distribuzione del gas metano, il costo dell'energia elettrica è già superiore del 30 per cento a quello delle altre aree del Paese raggiunte da tale servizio. In parti-

colare, il predetto costo è aumentato dai 4.000 ai 6.000 euro per le imprese e dai 150 ai 300 euro per le famiglie.

L'atto di sindacato ispettivo chiede, pertanto, che il Governo assuma l'impegno ad intervenire immediatamente per porre rimedio, eventualmente anche mediante un provvedimento ad *hoc*, alla segnalata sperequazione di trattamento nei confronti degli utenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CALVISI (PD) ringrazia il Sottosegretario, le cui dichiarazioni considera come un impegno del Governo ad agire nel senso indicato dagli interroganti, riservandosi di presentare un'apposita proposta emendativa in materia in occasione dell'esame parlamentare del decreto – legge fiscale adottato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana.

Si dichiara, quindi, soddisfatto della risposta, in attesa di verificare i passi che saranno compiuti dal Governo per risolvere la questione segnalata nell'atto di sindacato ispettivo.

5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie.

Laura RAVETTO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale è volta ad avere delucidazioni in merito alla procedura concorsuale per la copertura di complessivi 960 posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, indetta ad agosto del 2011.

In proposito, ricorda come fosse stato ripetutamente segnalato da più parti, e anche dagli stessi organi rappresentativi dei giudici tributari, che uno dei principali motivi per i quali la giustizia tributaria

soffre in termini di efficienza e tempestività è dato dalla carenza degli organici, che oggi è ancora più urgente rafforzare, in quanto i recenti interventi legislativi volti a velocizzare il processo tributario hanno aggravato, anziché migliorare, le condizioni di lavoro dei giudici, in considerazione del numero crescente di adempimenti processuali e di decisioni, soprattutto di natura cautelare.

Proprio per coprire tale carenza di organico, l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto l'indizione, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

Lamenta quindi come, a distanza di oltre cinque mesi dalla pubblicazione del bando di concorso, le relative procedure risultino ancora pendenti e concluse solo in minima parte, tanto che molti partecipanti hanno formalmente diffidato il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a concludere sollecitamente le operazioni di reclutamento.

Apparendo evidente il rilievo che tale problematica riveste ai fini della piena operatività del sistema della giustizia tributaria, chiede, pertanto, se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di quanto riferito e, inoltre, se sia almeno in grado di indicare un termine certo entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procederà alla pubblicazione delle graduatorie del predetto concorso.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura RAVETTO (PdL), nel prendere atto con compiacimento dell'attenzione che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle finanze stanno dedicando alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara

parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come l'Amministrazione possa essere chiamata a rispondere dei danni in caso di formalizzazione di richieste risarcitorie da parte dei candidati.

Preannuncia, quindi, ulteriori iniziative volte a verificare che la procedura concorsuale abbia una sollecita conclusione, a ciò non ostando, evidentemente, l'iniziativa giudiziale intrapresa dall'Ordine degli avvocati della provincia di Cosenza, cui il Sottosegretario ha fatto riferimento nella parte finale della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Cesario, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 6*).

In particolare, la condizione segnala l'esigenza di integrare il comma 6 dell'articolo 12, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal medesimo articolo 12, anche i procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in quanto anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela di rilevanti interessi erariali, nonché di altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI condivide pienamente la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea innanzitutto come il gruppo dell'IDV assuma sempre un atteggiamento costruttivo e propositivo quando si tratti di favorire la crescita del Paese e la soluzione concreta dei problemi dei cittadini. In tale ottica ricorda che, in un atto di indirizzo recentemente presentato dal suo gruppo, si sottolineava l'esigenza di istituire l'agenda digitale nazionale, nonché di costituire una rete informatica digitale, in quanto tali strumenti potranno svolgere una funzione essenziale per agevolare l'attività delle imprese e ravvicinarle sempre di più alla Pubblica Amministrazione. A tale proposito valuta quindi con favore la previsione dell'articolo 47 del decreto-legge che prevede appunto l'attuazione dell'agenda digitale italiana, per favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi e promuovere l'utilizzo di tali servizi da parte dei cittadini e delle imprese.

Ciò premesso, nel rilevare come il decreto — legge rechi un'ampia serie di previsioni certamente condivisibili, volte a semplificare le procedure burocratiche ed a ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, dichiara la valutazione positiva del proprio gruppo sul provvedimento, nonché il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

In tale contesto coglie, peraltro, l'occasione per segnalare al Governo l'esigenza di accelerare la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, al fine di irrobustire i meccanismi di vigilanza pubblica in un settore di cruciale importanza, sia sotto il profilo della dimensione economica, sia sotto quello della rilevanza degli interessi erariali connessi.

Stefano GRAZIANO (PD), intervenendo sugli articoli del decreto – legge che attingono maggiormente alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia innanzitutto come il provvedimento si inserisca nella più ampia azione di governo volta ad assicurare al Paese stabilità finanziaria e crescita, nonché in quella, ancora più ampia, dell'Unione europea che persegue da tempo obiettivi di semplificazione della regolamentazione e di riduzione degli oneri ed adempimenti amministrativi, sia attraverso iniziative strategiche sia mediante modifiche specifiche alla legislazione settoriale.

Tali obiettivi hanno acquisito rilevanza centrale nell'ambito delle azioni volte a rilanciare la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione (in particolare, la Strategia Europa 2020) e sono divenuti oggetto degli impegni assunti dagli Stati membri nel nuovo sistema di *governance* economica europea.

Alla luce dei predetti obiettivi, per riportare il Paese a livelli di competitività accettabile sul piano interno e internazionale è stato predisposto un piano di interventi urgenti che mette al centro dell'intervento del Governo la semplificazione della burocrazia, al fine di stimolare la produttività e la crescita.

Evidenzia, del resto, come le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuino nella crescita degli oneri burocratici una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e internazionale. È infatti diffusa, non solo a livello istituzionale, ma anche presso gli operatori interessati, la consapevolezza che, di fronte alla crisi in-

ternazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese e che l'incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato persiste anche a fronte di una riduzione delle loro attività.

Tali interventi di semplificazione sono messi in atto attraverso diverse azioni.

In primo luogo l'articolo 1, comma 4, prevede, onde evitare duplicazioni in materia di accertamenti sanitari, che nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire delle agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne la semplificazione dei procedimenti, l'articolo 12, commi 1 e 2, interviene in materia di attività d'impresa, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, ovvero l'adozione di successivi regolamenti di delegificazione, mentre l'articolo 57, commi 5, 6, 10, 12, 13 e 14, interviene in materia di realizzazione o modifica di infrastrutture e insediamenti strategici nel settore dell'energia, prevedendo una durata minima decennale delle nuove concessioni demaniali concernenti l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti cosiddetti « costieri » dichiarati strategici.

In tale ambito, in merito agli interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno, le norme tendono a superare le problematiche amministrative connesse ai ritardi nella loro realizzazione, legate alla decorrenza o durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e per la gestione della distribuzione del gas naturale, ridefinendo il nuovo inizio del termine di durata delle concessioni nella data futura di entrata in esercizio dell'impianto.

In tale ambito segnala come, in attesa dello specifico provvedimento di semplificazione approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, il decreto-legge, all'articolo 12, comma 6, ed all'articolo 14, comma 6, escluda dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dai predetti articoli alcuni settori di competenza della Commissione, che rimangono disciplinati dalle relative norme (si tratta dei servizi

finanziari, dei procedimenti tributari e dei procedimenti in materia di giochi pubblici), nonché i controlli in materia fiscale e finanziaria. L'articolo 12, comma 2, specifica inoltre che le limitazioni e i controlli previsti dalla normativa vigente restano non solo al fine di evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma anche per non contrastare con l'ordine pubblico, con il sistema tributario, nonché con gli obblighi comunitari ed internazionali.

Per ciò che attiene alla semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, l'articolo 16, comma 5, lettere *c)*, *d)*, e comma 7, interviene in materia di interventi e servizi sociali, relativamente ai controlli riguardanti le prestazioni sociali agevolate erogate ai cittadini, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per valutare la situazione economica del richiedente. Le disposizioni prevedono in particolare che, in caso di discordanza tra reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si tiene conto di altre componenti di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.

Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, si stabilisce, a partire dal 1° maggio 2012, che i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire solo con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.

Per quanto riguarda la disciplina degli organi di controllo delle società di capitali, l'articolo 35, commi 1 e 2, incide sui presupposti per la nomina di un sindaco unico in luogo del collegio sindacale. La norma conferma la possibilità, per alcune società per azioni, di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale e ribadisce che il sindaco deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito

registro. La disposizione specifica come le società che possono avvalersi del sindaco unico siano quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, mentre per le società che possono redigere il bilancio in forma semplificata il sindaco unico rappresenta la regola, salva espressa previsione statutaria. In tema di controllo della società a responsabilità limitata, si prevede che la nomina di organi di controllo non sia sempre obbligatoria, ma dipenda da alcuni requisiti della società stessa. Nei casi in cui la società deve o vuole dotarsi di un organo di controllo, si stabilisce che questo non deve essere necessariamente un sindaco unico (come disposto dalla legge di stabilità 2012), ma che l'atto costitutivo possa derogare a tale previsione. Si dispone inoltre che la revisione dei conti possa essere affidata anche ad uno o più revisori, non necessariamente a sindaci e che, se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo (perché lo ha scelto o perché lo impone il codice civile), allo stesso si applichino le disposizioni sul controllo delle società per azioni.

Per quel che concerne le nuove modalità di fruizione dei beni immobili, l'articolo 56, comma 2, prevede che quelli confiscati alla criminalità organizzata, come individuati dall'Agenzia nazionale, possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici. La norma specifica che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, possa promuovere accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici di tali immobili, al fine di ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 53 stabilisce che, nell'ambito dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia scolastica e dell'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca, si operi la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, non più utilizzato, da destinare agli interventi previsti

dall'articolo. Inoltre la disposizione prevede: la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica; la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole; le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

In tema di sostegno allo sviluppo, segnala le disposizioni in materia di credito d'imposta recate dall'articolo 59, il quale proroga di un anno, fino al 14 maggio 2013, il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, già introdotto dal cosiddetto « decreto sviluppo » e per il quale la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l'utilizzo a copertura delle risorse dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE). Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale che dà luogo al beneficio la differenza dovrà essere riferita al numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto a quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore, mentre si dispone la riduzione da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

In proposito rileva come tali disposizioni conseguano all'accordo raggiunto da Governo e Regioni del Mezzogiorno per accelerare e riqualificare l'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari, attraverso un Piano d'azione coesione, che ha lo scopo di utilizzare interamente i fondi strutturali, concentrando gli investimenti in tre settori ad alto impatto socio-economico (scuola, ferrovie e agenda digitale) e di sostenere l'occupazione dei lavoratori svantaggiati.

Alla luce di tali considerazioni esprime la valutazione positiva del suo gruppo sul provvedimento, preannunciando inoltre il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Tea ALBINI (PD) sottolinea la necessità di rivedere la formulazione dell'articolo 53, comma 2, lettera *d*), la quale, nel definire gli interventi strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica, fa riferimento anche alle modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali. A tale proposito evidenzia come la previsione risulti a suo giudizio formulata in termini non congrui, non essendo ipotizzabile che tali interventi possano essere realizzati senza la partecipazione degli enti locali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Albini, ritiene che la compartecipazione degli enti locali prevista dall'articolo 53, comma 2, lettera *d*), riguardi la fase di realizzazione delle opere, ed in particolare i connessi aspetti concessori.

Tea ALBINI (PD) ribadisce come la partecipazione degli enti a tale processo risulti indispensabile, anche ai fini della definizione dei beni che saranno oggetto di trasformazione nell'ambito del Piano nazionale di edilizia scolastica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la questione sollevata dal deputato Albini non rientri direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritenendo peraltro possibile che, laddove il relatore lo reputi opportuno, la questione formi oggetto di una premessa al parere, volta a chiarire la portata dell'articolo 53, comma 2, lettera *d*), del decreto – legge.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, accogliendo il suggerimento del deputato Albini, riformula la propria proposta di parere nel senso di aggiungere una premessa che segnala l'opportunità di chiarire meglio il senso della previsione, di cui all'articolo 53,

comma 2, lettera *d*), concernente la facoltatività della compartecipazione degli enti locali agli interventi strumentali per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Soglia, nella precedente seduta di esame, aveva già illustrato il contenuto del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 8*).

La proposta, nel segnalare una serie di elementi di critici contenuti nel testo, segnala in particolare l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento siano prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, rilevando come tale proroga rischi di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore. In subordine la condizione evidenzia la necessità di precisare comunque in termini espliciti che la previsione del predetto articolo 5 si riferisce ai contratti di locazione relativi ad

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3 del testo unificato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede di non procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo necessario poter approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, il quale presenta, a suo giudizio, molteplici aspetti di criticità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel riconoscere come il testo unificato susciti perplessità sotto diversi profili, accoglie la richiesta avanzata dal deputato Comaroli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. (COM(2011)452 definitivo).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE. (COM(2011)453 definitivo).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 novembre 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana si è conclusa, con l'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia, l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei documenti comunitari.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 9*), la quale sintetizza le risultanze del notevole lavoro svolto dalla Commissione sulle complesse tematiche sottese al pacchetto di proposte normative cosiddetto « Basilea 3 », evidenziando una serie di elementi di criticità e di proposte correttive che appare necessario evidenziare, ai fini del successivo esame delle proposte normative da parte degli organismi dell'Unione europea.

Rileva quindi l'estrema rilevanza dei documenti in discussione, i quali incidono su alcuni aspetti cruciali per il futuro dell'economia italiana, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di credito necessaria alla sopravvivenza del tessuto produttivo nazionale, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della rilevanza dei temi in discussione, e dell'esigenza di trasmettere

alle competenti istituzioni comunitarie le valutazioni della Commissione in merito, ritiene opportuno porre in votazione la proposta di documento finale nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.

C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

ALLEGATO 1

5-06285 Della Vedova e Lo Presti: Ritardi nell'affidamento dei servizi di *facility management* relativi agli immobili adibiti ad uso ufficio dalle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Della Vedova e Lo Presti chiedono quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi la Consip non ha dato corso, all'aggiudicazione definitiva del bando di gara per l'affidamento dei servizi per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio.

Al riguardo, sentita la Società Consip, si fa presente che i lavori della Commissione per l'espletamento della citata gara, iniziati in data 8 novembre 2010, hanno avuto termine in data 19 settembre 2011 per undici dei dodici lotti di cui si compone la gara e, in data 27 settembre 2011, per il rimanente lotto (n. 11) interessato da un ricorso al TAR che aveva temporaneamente sospeso la relativa procedura.

L'attività svolta dalla Commissione di gara è stata complessa, atteso che:

hanno partecipato alla gara, suddivisa in 12 lotti, 16 concorrenti, che hanno presentato complessivamente 47 offerte;

ciascun concorrente ha partecipato alla gara in forma raggruppata (R.T.I.). Tali Raggruppamenti comprendevano, nella maggior parte dei casi, anche consorzi (stabili e di società cooperative), con correlata presenza di imprese consorziate indicate come esecutrici, nonché di imprese c.d. ausiliarie in ragione del ricorso da parte di alcuni offerenti all'istituto dell'*avalimento*, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Pertanto, sono state esaminate e sottoposte

ad ogni adempimento, previsto dalla disciplina di gara, le posizioni di circa 130 operatori economici.

Contrariamente a quanto riportato nel documento parlamentare, la graduatoria provvisoria non è mai stata oggetto di pubblicazione.

In data 21 settembre 2011, la Consip S.p.A. ha provveduto ad inoltrare ai concorrenti, risultati in graduatoria primo e secondo, la richiesta di comprovare il possesso dei requisiti tecnici ed economici, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Anche tale attività di verifica, recentemente conclusa, ha contribuito a dilatare i tempi del procedimento, essendo prevista anche la verifica della documentazione fiscale prodotta dagli operatori economici coinvolti.

Parallelamente, la Consip S.p.A ha svolto le attività di controllo previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulle autocertificazioni rese dai concorrenti, circa la sussistenza dei requisiti di carattere generale necessari per la partecipazione alle gare pubbliche, che nello specifico sono consistite nel richiedere informazioni alle Amministrazioni certificanti quali l'Agenzia delle entrate, la Procura della Repubblica, gli Enti previdenziali, eccetera.

Le suddette attività sono state svolte in un arco temporale di oltre quattro mesi, in quanto la verifica ha interessato 73 imprese ed ha comportato l'inoltro di 592

istanze da parte della Consip S.p.A. alle rispettive Amministrazioni certificanti. Molte delle citate Amministrazioni, poi, hanno rilasciato i certificati richiesti oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (in alcuni casi le certificazioni sono state rettificate successivamente).

Al prolungamento dei tempi procedurali ha contribuito, altresì, la necessità di aprire sub-procedimenti per le criticità emerse in capo ad alcuni concorrenti.

Considerato che l'attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è ancora in corso su alcuni lotti e che sussiste una correlazione tra i medesimi dal momento che la *lex specialis* di gara prevede quale vincolo di aggiudicazione che a ciascun concorrente non possano essere aggiudicati più di quattro lotti, in data 19 gennaio 2012 è stato possibile aggiudicare definitivamente, in presenza di una unica offerta valida, il solo lotto 4 al *RTI Coopservice*.

ALLEGATO 2

5-06286 Barbato e Messina: Applicazione ai contratti di locazione conclusi in forma verbale delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di fissazione *ex lege* del canone e della durata della locazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità del regime tributario della cosiddetta «cedolare secca» sulle locazioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai contratti di locazione stipulati in forma soltanto verbale.

In particolare, si evidenzia che il comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce, al comma 8, che «la registrazione tardiva del contratto di locazione degli immobili ad uso abitativo "comunque stipulati", comporta la conseguenza che il canone di locazione stabilito nel contratto viene fissato in misura pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto viene fissata *ex lege* in quattro anni a partire dalla data di registrazione, rinnovabile tacitamente per altri quattro».

I dubbi interpretativi, a parere dell'onorevole interrogante, deriverebbero dalla disposizione recata dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che stabilisce che i contratti di locazione devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

Pertanto, da tale previsione normativa potrebbe derivare, nonostante il comma 8 del citato articolo 3 faccia riferimento ai contratti di locazione «comunque stipulati», la non applicabilità ai contratti di locazione stipulati in forma verbale della disciplina «sanzionatoria» prevista dal medesimo comma 8.

E l'onorevole interrogante evidenzia la preoccupazione di alcune associazioni di

categoria, che al fine di beneficiare delle misure in discorso, invitano i conduttori a provvedere alla registrazione dei contratti di locazione stipulati in forma verbale, fornendo, a tale scopo, all'Agenzia delle entrate prova dell'esistenza del contratto in corso.

Si chiede, quindi, di conoscere se la norma di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di locazione conclusi in forma verbale.

La competente Agenzia delle entrate, interpellata al riguardo, fa presente che il citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 detta una specifica disciplina volta a regolare gli effetti derivanti dalla mancata o tardiva registrazione del contratto, «comunque stipulato», quindi, a prescindere dalla forma della stipula, sulle future vicende del rapporto tra locatario e locatore, per quanto concerne la durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la determinazione del canone.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla verifica della possibilità che un contratto verbale di locazione, sia pure registrato, determini l'applicabilità delle disposizioni di cui al predetto comma 8, l'Agenzia rileva che, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Testo Unico dell'imposta di registro, (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo, i contratti di locazione e di affitto relativi a beni im-

mobili esistenti nel territorio dello Stato, anche se conclusi in forma verbale, sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, indipendentemente dall'ammontare del canone annuo stabilito dalle parti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del TUR, l'obbligo di registrazione in termine fisso opera anche per i contratti verbali «...di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato...».

Peraltro, con la circolare 1° giugno 2011, n. 26, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime della «cedolare secca», nell'ipotesi in cui un contratto di locazione non sia stato registrato, può procedere alla formalità di registrazione una delle parti contraenti, pur in assenza di apposito contratto scritto, presentando all'ufficio apposita denuncia in doppio originale, unitamente al modello 69 debitamente compilato.

ALLEGATO 3

5-06287 Forcolin: Modalità e condizioni di pagamento degli interessi sui «Tremonti *bond*» emessi dal Monte dei Paschi di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Forcolin ed altri, nell'esprimere alcune considerazioni critiche in merito alla situazione del Monte dei Paschi di Siena, chiedono quali siano le modalità e le condizioni di pagamento degli interessi sui Tremonti *bond* emessi dalla banca in questione.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che le condizioni di pagamento della cedola annuale dei citati *bond*, stabilite nel relativo «prospetto di emissione», sono coerenti con le disposizioni dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede che: «La remunerazione

degli strumenti finanziari, di cui al comma 1, può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi».

Pertanto, gli interessi saranno corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato relativamente alla data di pagamento degli interessi.

Allo stato, i dati di bilancio riferiti all'esercizio 2011 non sono ancora disponibili.

ALLEGATO 4

5-06288 Causi: Misure volte a far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente documento di sindacato ispettivo, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intende intraprendere al fine di porre rimedio alla «ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti degli utenti delle regioni a Statuto speciale» derivante dalla cessazione dell'applicazione, nelle sole regioni a statuto ordinario, delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica, prevista dai decreti legislativi sul federalismo fiscale municipale (articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011) e regionale (articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011).

Le disposizioni normative richiamate dispongono infatti, nell'ambito della redistribuzione dei flussi finanziari tra i diversi livelli di governo, la soppressione nei territori delle regioni ad autonomia ordinaria, a decorrere dall'anno 2012, della predetta addizionale (sia comunale che provinciale) all'accisa sull'energia elettrica, con corrispondente aumento dell'accisa erariale.

Preme innanzitutto evidenziare che la circostanza che le citate disposizioni siano formalmente e direttamente applicabili solo ai territori delle regioni ad autonomia ordinaria non comporta che le autonomie speciali ne siano escluse. Al contrario, il rinvio alla procedura del cosiddetto « Tavolo di confronto » tra Governo e Regioni previsto dall'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, richiamato peraltro nei decreti attuativi, costituisce una clau-

sola di garanzia della peculiare autonomia riconosciuta alle stesse, che, appunto, attraverso specifiche norme di attuazione statutaria ovvero attraverso disposizioni di legge ordinaria, potranno «adattare» alle proprie peculiarità i principi sanciti dalle norme in questione.

Pertanto, anche in considerazione della necessità di assicurare un'applicazione il più possibile coerente ed omogenea del sistema tributario sull'intero territorio nazionale, le disposizioni normative che dispongono la soppressione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica potranno verosimilmente trovare applicazione anche nei territori delle autonomie speciali.

Ciò premesso, quanto in particolare alla necessità che le disposizioni in questione siano applicate anche nelle regioni a statuto speciale a decorrere dal 1° gennaio 2012, si evidenzia che la Provincia Autonoma di Trento, con la recente legge provinciale 7 febbraio 2012, n. 2 ha già introdotto specifiche disposizioni finalizzate a neutralizzare nel proprio territorio gli effetti delle norme statali che dispongono la soppressione delle addizionali e il contestuale aumento dell'accisa erariale. Ed invero, l'articolo 9-bis di tale legge, proprio al fine di evitare che i contribuenti della Provincia siano tenuti a corrispondere oltre all'accisa erariale aumentata anche le relative addizionali (comunali e provinciali), consente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la possibilità di ridurre, sino ad azzerarla, sia l'addizionale provinciale che quella comunale.

La scelta normativa della Provincia autonoma appare legittima non solo in virtù delle considerazioni che precedono, ma soprattutto alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale; norme, queste, di rango costituzionale, che attribuiscono alle Province autonome la possibilità, relativamente ai tributi erariali (articolo 73 Statuto) e relativamente ai tributi locali istituiti con legge dello Stato (articolo 80, comma 1-*bis* Statuto), di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori fissate dalla normativa statale. Tale ampia manovrabilità è stata peraltro oggetto di recenti pronunce della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale di norme legislative provinciali emanate proprio in virtù delle disposizioni statuarie (sentenze Corte costituzionale n. 357 del 2010, n. 323 del 2011 e, da ultimo, n. 2 del 2012).

Ciò premesso, tuttavia, allo stato, fatta eccezione per la Provincia autonoma di Trento, è in vigore dal 1° gennaio 2012 un regime di tassazione sull'elettricità differenziato in alcune parti del territorio nazionale, a causa della ultravigenza delle addizionali nei territori delle (restanti) autonomie speciali.

Pertanto, nel delineato contesto, al fine di eliminare le disomogeneità esistenti e di assicurare uniformità nel regime di tassazione sull'energia elettrica anche in assenza di specifiche iniziative delle autonomie speciali – che potrebbero richiedere tempi di attuazione lunghi –, sono allo studio proposte normative che recano la espressa previsione della soppressione dell'addizionale in questione anche nelle regioni ad autonomia speciale, nel solco del percorso intrapreso dal legislatore nazionale con i decreti legislativi n. 23 e n. 68 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale e regionale.

ALLEGATO 5

5-06289 Ravetto: Ritardi delle procedure per il reclutamento di 960 giudici delle Commissioni tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta la carenza degli organici del corpo giudicante delle Commissioni tributarie e le conseguenti ripercussioni sull'efficienza e la tempestività della Giustizia tributaria.

Più in particolare, l'interrogante segnala i ritardi nell'espletamento della procedura concorsuale, per titoli, per la copertura di 960 posti vacanti di giudici tributari riservata ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le Commissioni tributarie, di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Procedura, questa, che si sarebbe dovuta concludere entro il primo gennaio 2012.

L'Onorevole interrogante fa presente che il bando di detto concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16 agosto 2011 e che, a distanza di circa 5 mesi, le procedure risultano ancora pendenti e concluse solo in minima parte. Nonostante molti partecipanti abbiano diffidato il Consiglio di Presidenza a concludere tempestivamente la procedura, tuttora non si conoscerebbero, evidenzia l'interrogante, i tempi esatti della pubblicazione delle graduatorie.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Ministro abbia contezza delle problematiche in esame e se intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, per risolvere la questione prospettata.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce quanto segue.

Il citato articolo 39 del decreto-legge n. 98 del 2011, sulla base degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, affida al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria l'intera gestione della procedura concorsuale a 960 posti. Il Dipartimento delle finanze, per il tramite della competente Direzione giustizia tributaria provvede, invece, a rendere efficaci le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza in ordine alla nomina e alla decadenza dei giudici tributari.

In ordine a tale procedura, il Dipartimento fa presente che sono pervenute specifiche diffide indirizzate al Consiglio di Presidenza con le quali alcuni partecipanti al concorso hanno lamentato il ritardo nella conclusione dello stesso.

In alcuni casi, il Consiglio di Presidenza, nella persona del suo Presidente, è stato diffidato a provvedere ad una rapida conclusione della procedura nei tempi previsti dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, con l'avvertenza che, decorso il termine del 31 dicembre 2011, gli interessati si sarebbero rivolti al giudice amministrativo per l'attivazione dei poteri sostitutivi (articolo 117 Codice processo amministrativo) mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Contestualmente i diffidanti si sono riservati ogni altra azione anche di natura risarcitoria.

Il Consiglio di Presidenza ha risposto a tali diffide, assicurando che, una volta concluse le procedure di ammissibilità

delle domande e di attribuzione dei punteggi, avrebbe proceduto alla pubblicazione delle graduatorie ed all'adozione degli atti conseguenti.

Il Dipartimento fa presente, altresì, che, avverso il bando di concorso in argomento,

è stato proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio da parte dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Cosenza. Il Dipartimento ha già provveduto ad inviare all'Avvocatura Generale dello Stato apposita relazione difensionale.

ALLEGATO 6

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate

dal medesimo articolo 12 alcuni settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme, tra i quali, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, quello dei servizi finanziari, quello dei procedimenti tributari e quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici, provvedano le Commissioni di merito ad estendere la predetta esclusione anche ai procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in considerazione del fatto che anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela dei rilevanti interessi erariali sussistenti in tale settore e degli altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

ALLEGATO 7

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (C. 4940 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 53, comma 2, lettera *d*), il senso della previsione concernente la facoltatività della compartecipazione degli enti locali agli interventi strumentali per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dal medesimo articolo 12 alcuni settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme, tra i quali, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, quello dei servizi finanziari, quello dei procedimenti tributari e quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici, provvedano le Commissioni di merito ad estendere la predetta esclusione anche ai procedimenti in materia di tabacchi lavorati, in considerazione del fatto che anche tale settore, analogamente a quello dei giochi pubblici, è disciplinato da norme speciali, poste a tutela dei rilevanti interessi erariali sussistenti in tale settore e degli altri interessi generali coinvolti nella distribuzione dei tabacchi lavorati.

ALLEGATO 8

**Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3428 Aprea, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche;

evidenziato come la previsione transitoria in materia di contratti di locazione di cui all'articolo 5 presenti alcuni profili di criticità, del resto segnalati nei pareri espressi sul provvedimento da altre Commissioni, sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione della disposizione, sia per quanto riguarda i riflessi della misura sui diritti delle parti contraenti;

rilevato come il titolo del testo unificato non corrisponda pienamente al contenuto del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 5, il quale prevede che i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni, decorrente dalla data di scadenza fissata tra le parti, salvi i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, in quanto la citata proroga rischia di determinare un'impropria limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti, in particolare per quanto riguarda i diritti del proprietario locatore, ovvero, quantomeno, a precisare esplicitamente che la previsione si riferisce ai contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 3.

ALLEGATO 9

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Doc. XVIII, n. 55)**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminate congiuntamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453);

considerata la raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea (EBA) il 9 dicembre, che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;

tenuto conto delle audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze sulle proposte in esame;

considerato che:

la crisi finanziaria che ha preso avvio nel 2007 sta generando impatti rilevanti sia sui mercati finanziari sia sull'economia reale: in particolare, l'Italia sta subendo pressioni sul mercato del debito

sovano, presenta un tasso di crescita potenziale troppo contenuto, è entrata in una nuova fase recessiva e non ha recuperato i livelli di reddito nazionale raggiunti nel periodo precedente all'ultima crisi economica;

le cause dell'avvio di questa forte fase di instabilità sono molteplici, riconducibili sia ad aspetti relativi all'economia reale sia a profili relativi all'economia finanziaria: tra questi ultimi un ruolo rilevante è stato svolto dalle politiche di vigilanza adottate a livello internazionale;

in particolare, si sono verificati eccessi nell'utilizzo della leva finanziaria e, quindi, nel ricorso all'indebitamento; eccessi concernenti la bassa qualità delle poste patrimoniali e, quindi, l'utilizzo a fini patrimoniali di strumenti che si sono rilevati non adeguati ad assorbire perdite; eccessi nella disponibilità di liquidità, che è stata a lungo considerata senza limiti e senza costi; eccessi nell'utilizzo di strumenti finanziari complessi, che si sono rilevati « tossici », non conosciuti e non rilevati dalle stesse autorità di vigilanza; eccessi, infine, nel proporre politiche di vigilanza che non distinguevano i diversi modelli di *business* degli intermediari e che non tenevano conto della diversa dimensione e degli specifici ambiti operativi dei medesimi;

a questi eccessi le autorità monetarie, di vigilanza e politiche hanno cercato di far fronte, nel corso dell'ultimo triennio, con un ampio spettro di normative, stabilendo l'obiettivo di lungo termine, verso cui si muovono le proposte in esame, di creare condizioni per una stabilità duratura degli intermediari e dei mercati finanziari;

l'obiettivo è, in particolare, quello di rafforzare la qualità del capitale degli intermediari, mettere sotto controllo la gestione della liquidità, ridurre l'indebitamento in rapporto al capitale disponibile, valutare più correttamente le poste di bilancio che generano rischi di mercato, utilizzare come principio base della regolamentazione il principio di proporzionalità;

la recente riforma della regolamentazione del sistema finanziario negli Stati Uniti ha dato il via anche in Europa ad un dibattito in merito alla necessità di una migliore calibrazione della regolamentazione finanziaria a seconda dei modelli di *business* adottati dagli intermediari finanziari, nonché della loro effettiva rilevanza, sia in termini di dimensione sia di interconnessione con gli altri intermediari;

la normativa europea di recepimento dell'accordo di Basilea 3 prevede un generalizzato inasprimento dei requisiti patrimoniali per le banche: a tale riguardo, sebbene sia evidente come una maggiore patrimonializzazione risulti necessaria, in quanto serve a ripristinare la fiducia nella solvibilità delle banche, essa, se non adeguatamente calibrata, si potrebbe tradurre in maggiori costi e difficoltà di accesso al credito per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'analisi annuale per la crescita 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011 (COM(2011)815 def.), prevede espressamente, nell'ambito dell'obiettivo « ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia », l'esigenza di « garantire che le banche rafforzino i propri coefficienti patrimoniali con-

solidando le proprie posizioni patrimoniali e non limitando indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale » e di « rivedere le norme prudenziali per evitare che penalizzino indebitamente l'erogazione di prestiti alle PMI »;

benché le proposte in esame prevedano un lungo periodo di transizione, sino al 2019, per la piena applicazione dei nuovi requisiti, l'annuncio delle nuove regole ha generato pressioni da parte degli investitori e delle controparti affinché le banche si adeguino prima dei tempi previsti, accumulando riserve di capitale e di liquidità nonostante l'attuale difficile situazione di mercato e del sistema produttivo;

inoltre, l'ammontare del cuscinetto addizionale di capitale richiesto dall'EBA alle banche italiane che hanno partecipato all'esercizio di capitale promosso dall'EBA stessa il 26 ottobre 2011 è stato determinato in massima parte dalla scelta – non prevista dalla normativa comunitaria – di valutare a prezzi di mercato tutti i titoli di Stato da queste detenute;

alcune analisi emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze hanno evidenziato significativi disallineamenti, tra le banche dei diversi Paesi, relativamente alla ponderazione di rischio degli attivi, che non sembrano essere riconducibili né alle sole differenze nelle caratteristiche strutturali dei rispettivi Paesi né alle diverse specializzazioni produttive;

appare fondamentale assicurare che il recepimento dell'accordo di Basilea 3 sia effettuato nei termini più possibile fedeli, realizzando un insieme di regole comuni (*single rulebook*) tale da garantire un effettivo livellamento del terreno di gioco per tutte le banche europee, soprattutto per quelle con significativa operatività sovranazionale, assicurando che eventuali margini di flessibilità a livello nazionale non pregiudichino l'uniformità del quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda il livello dei requisiti di capitale, e la ponderazione del rischio degli attivi;

in tale contesto risulta necessario proseguire nel processo di regolamentazione delle agenzie di *rating*, atteso che esse perseguono obiettivi non necessariamente coincidenti con il bene pubblico e che il loro operato è da più parti accusato di essere inficiato dalla presenza di conflitti di interesse e dall'opacità di alcuni processi organizzativi e gestionali;

al fine di evitare che l'introduzione di requisiti patrimoniali più stringenti incoraggi semplicemente l'arbitraggio regolamentare a favore dello *shadow-banking system (hedge & private equity fund)*, appare inoltre necessario che l'adozione delle proposte normative in esame si accompagni alla fissazione di una regolamentazione, nonché di meccanismi di supervisione e di requisiti di capitale, più rigorosi anche per il medesimo *shadow-banking system*;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) sia promossa l'adozione di una normativa coerente con l'attuale fase ciclica dell'economia europea e italiana, in modo che l'introduzione della regolamentazione sui requisiti di capitale agisca come stimolo per una maggiore stabilità di lungo periodo dei mercati e non piuttosto come freno alla capacità delle banche a sostenere imprese e famiglie, evitando che le proposte, le loro modalità di attuazione, ed i relativi tempi di attuazione determinino indesiderati effetti pro-ciclici;

b) sia promosso e sostenuto a livello comunitario il dibattito intorno alla migliore definizione del confine tra attività bancaria di tipo tradizionale e di investimento, al fine di introdurre nella normativa europea di recepimento dell'accordo

di Basilea 3 incentivi regolamentari per le pratiche bancarie intrinsecamente legate all'attività di intermediazione volta a sostenere l'economia reale, nonché ad assicurare un effettivo rispetto del principio di proporzionalità, che deve essere applicato sia sotto il profilo dimensionale, sia dell'ambito operativo, sia dell'effettivo supporto all'economia reale: in tale prospettiva si valuti l'opportunità di prevedere requisiti patrimoniali e coefficienti differenziati per le varie tipologie di banche e di imprese di investimento, tenendo conto delle rispettive specificità, della dimensione, del modello di *business* e della propensione al rischio e, in particolare, distinguendo le banche rilevanti da un punto di vista sistemico dalle altre banche;

c) con particolare riferimento ai requisiti di capitale, si assicuri che, nella definizione della lista di strumenti computabili nel capitale di migliore qualità delle banche (*common equity TIER 1*), si raggiunga la piena armonizzazione, prevedendo che la lista dell'EBA in materia abbia carattere vincolante ed esaustivo, garantendo una situazione di piena parità per tutte le banche che operano nel mercato unico;

d) sempre in merito alle tematiche relative al capitale, si sostengano le proposte di modifica volte a prevedere che i crediti fiscali vantati dalle banche italiane a titolo di deduzione dall'utile di esercizio delle rettifiche su crediti non debbano essere scomutate dal capitale, ma incluse tra le attività ponderate per il rischio;

e) con riferimento alle regole sulla liquidità, si stabiliscano criteri uniformi per definire le attività ammissibili nelle riserve (*buffer*) di liquidità richieste alle banche, onde evitare che incertezze su questo punto, unitamente alla possibilità, per le banche stesse, di utilizzare i modelli di ponderazione interni, possano alterare le condizioni di parità concorrenziale tra i diversi istituti di credito nella gestione della liquidità, indebolendo in tal modo l'intero impianto normativo delle proposte;

f) con riferimento alle misure in materia di coefficiente di leva finanziaria

(*leverage ratio*), si preveda che il predetto coefficiente costituisca una misura vincolante ed uniforme per tutti gli intermediari, e non un semplice strumento di vigilanza applicabile alle singole banche nell'ambito del secondo pilastro, provvedendo conseguentemente a modificare il testo della proposta di regolamento, attribuendo in tal modo alle autorità di vigilanza uno strumento fondamentale per fronteggiare quella che ha costituito una delle cause più rilevanti della crisi finanziaria;

g) in relazione alle previsioni della proposta di regolamento che stabiliscono l'obbligo, per gli intermediari finanziari e creditizi, di fornire al mercato informazioni esaurienti sul proprio coefficiente di leva finanziaria, si provveda a definire regole uniformi circa le modalità di calcolo di tale indicatore, in particolare per quanto riguarda la configurazione del capitale TIER 1, al fine di evitare che i predetti soggetti utilizzino, di volta in volta, le modalità di calcolo più favorevoli per loro, pregiudicando in tal modo la comparabilità tra i singoli intermediari;

h) sia promossa l'introduzione, nella normativa europea di recepimento di Basilea 3, di accorgimenti regolamentari che incentivino, riducendone il costo, i prestiti in favore delle PMI: in particolare, occorre prevedere misure che di fatto sterilizzino gli incrementi di capitale, a fronte dei prestiti erogati alle piccole e medie imprese, che si determinerebbero nel caso di applicazione indifferenziata delle nuove regole sul capitale;

i) sia introdotto un fattore correttivo nella formula per il calcolo della ponderazione dei rischi (*Risk Weighted Assets*) relativo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle cooperative sociali, in modo da ricondurre il fabbisogno di copertura patrimoniale per i crediti concessi a tali soggetti, a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti, ad un livello equivalente a quello calcolato in base ai requisiti vigenti;

l) con riferimento al settore del *leasing* finanziario, si provveda ad escludere

l'applicazione dei requisiti in materia di liquidità nei confronti degli operatori di *leasing* diversi dalle banche, in quanto tale attività, non comprendendo la raccolta di depositi, non sembra presentare profili di rischiosità sotto questo specifico profilo;

m) si provveda a chiarire che, nei casi in cui un finanziamento è supportato dalla garanzia di un Consorzio di garanzia collettiva fidi, il criterio di assorbimento patrimoniale relativo all'accantonamento richiesto al Confidi non possa risultare superiore al risparmio di capitale ottenuto dalla banca in conseguenza dell'intervento del Confidi stesso;

n) siano contrastate le proposte normative che, pur in assenza di accordi definiti a livello internazionale, siano volte a introdurre nella normativa europea la ponderazione per il rischio dei titoli di Stato ai fini della regolamentazione sul capitale delle banche, determinando un ingiustificato aggravio patrimoniale per le banche detentrici di titoli di Stato e, di conseguenza, una minore appetibilità degli stessi titoli sul mercato;

o) sia sostenuto l'inserimento, nella prossima agenda del Consiglio Europeo, della rivalutazione circa la necessità e l'entità del cuscinetto addizionale di capitale richiesto a fronte dei rischi sovrani dall'esercizio dell'EBA, come segnalato anche dal comunicato della stessa Autorità dell'8 dicembre 2011;

p) siano promosse, in ogni caso, presso le autorità europee e nazionali, le azioni necessarie affinché l'attuazione delle misure che dovrebbero essere adottate dalle banche europee per colmare il *deficit* di capitale eventualmente emerso a seguito dell'esercizio dell'EBA sia dilazionata nel tempo, in maniera da ridurre gli effetti pro-ciclici e metterle in fase con la congiuntura economica;

q) l'Unione europea si adoperi affinché sia assicurata la contestuale applicazione di requisiti patrimoniali e regole prudenziali tendenzialmente uniformi in tutti i principali Paesi che partecipano al sistema finanziario globale;

r) sia promossa presso le istituzioni europee un'urgente riflessione circa la necessità di affinare il quadro regolamentare istitutivo delle autorità europee di vigilanza, al fine di assicurare un'effettiva indipendenza delle stesse nelle specifiche materie tecniche di competenza, nonché, al tempo stesso, al fine di evitare che decisioni di rilevante impatto sulle politiche economiche degli Stati membri e sulla vita dei cittadini siano immediatamente rese cogenti dal comportamento dei mercati, e quindi sottratte alla necessaria valutazione degli organi politici, democraticamente eletti dai cittadini europei;

s) sia sollecitata una rapida comparazione delle politiche di vigilanza adottate negli Stati membri, al fine di ridurre i disallineamenti competitivi di natura puramente regolamentare, facendo in modo che l'EBA avvii da subito la *peer review* programmata per il 2014, al fine di assicurare, con apposite modalità, l'effettiva trasparenza e confrontabilità delle politiche adottate da ciascuna autorità di vigilanza;

t) in particolare, sia introdotto l'obbligo, per l'EBA, di predisporre annualmente un rapporto sulla convergenza delle normative secondarie di vigilanza bancaria, evidenziando le difformità di rilievo e indicando le azioni in corso per il loro superamento;

u) sia valutata l'opportunità di consentire alle autorità di vigilanza nazionali l'introduzione di specifici *discount factor*, anche temporanei, per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione alle pe-

culiarità di ciascun Paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere concorrenziale;

v) in tema di *governance* delle banche, sia valutata la possibilità di estendere la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un'unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all'interno di un gruppo anche agli incarichi rivestiti in organismi dei sistemi di tutela istituzionale; sia inoltre garantita una maggiore « diversità » all'interno degli organi di governo delle banche, non solo in relazione agli aspetti di genere e di sesso, ma anche in relazione ai profili di adeguatezza delle competenze, in considerazione del fatto che larga parte delle decisioni delle banche assume sempre più una connotazione di alto contenuto tecnico e che dunque il profilo dei membri del *board* deve dimostrare una comprovata conoscenza tecnica nelle differenti materie in discussione, al fine di assumere decisioni responsabili, adeguate e informate;

z) sia accelerato il processo, avviato dal *Financial Stability Forum* nel 2008 e formalmente adottato dal G-20 di Seoul nel 2010, di revisione della regolamentazione finanziaria, al fine di eliminare ogni automatismo che leghi ai *rating* emessi da agenzie di rating esterne (ECAI) conseguenze di tipo normativo, procedendo inoltre più speditamente all'adozione di regole che sottopongano le ECAI a più stringenti vincoli di *governance*, di trasparenza e ad un più rigoroso regime di vigilanza in materia di manipolazione del mercato.